COMUNE DI FRONT

PROVINCIA DI TORINO

Ord. n. 49/12

IL SINDACO

Visto l'art.13 del R.D. 20/12/1928 N.3298;
Vista la Circolare Regione Piemonte n.5/ASA del 2/04/1985 e s.m.i.;
Su proposta del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO 4 con prot. n.102648 del 26/10/2012;

Visto l'art.50/4c lett.b del D.Lvo n.267/2000;
Visto l'art.23/1c lett.l dello statuto comunale vigente;

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un numero massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è temporaneamente permesso nell'ambito di tutto il territorio comunale dal 1/11/2012 al 31/03/2013.
Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (istanza al Sindaco ai sensi dell'art.13 del R.D. 20/12/1928 N.3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere, con un congruo preavviso di almeno 48 ore alla prenotazione presso le sedi distrettuali dei servizi veterinari competenti per territorio, telefonando negli orari di ufficio per comunicare il giorno e l'orario per la macellazione che dovrà avvenire di norma dal lunedì al venerdì.

Resta inteso che l'assenso alla macellazione per il giorno e l'orario richiesto sarà rilasciato esclusivamente dal veterinario territoriale predisposto alla visita sanitaria, in base alle priorità dell'attività istituzionale giornaliera.

Sede Distrettuale di Ciriè – tel. 0119217623 – Fax 0119217624
Sede Distrettuale di Lanzo Torinese – tel. 0123300322

Il giorno e l'orario della macellazione stabiliti dovranno essere rigorosamente rispettati, onde evitare disguidi nell'erogazione del servizio, e osservare le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate.

1. Gli interessati dovranno disporre di locali, dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate.
2. L'abbattimento dei suini dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla legge (pistola con proiettile captivo) e la macellazione eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia e della tutela degli animali alla macellazione.
3. Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post-mortem: tutti gli organi (compreso intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario.
4. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per il proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni

non potranno essere commercializzate e dovranno essere destinate ad esclusivo utilizzo domestico privato e consumate in loco.

5. Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico.
6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del Tariffario Regionale (D.G.R. 5/07/2004 n. 42-12939) è di € 12,00 per ogni capo macellato, da pagarsi anticipatamente presso le emettitrici ticket e consegnare al Veterinario Ispettore oppure versarsi su c.c.p. intestato all'A.S.L. TO 4 (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario stesso).

I contravventori alle prescrizioni della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1000,00.

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge n.241/90 avverte che: responsabile del procedimento è l'I.P.M. Moreno Pomaro;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge n.1034/71), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n.1199/71).

Della residenza municipale addì 30/10/2012.

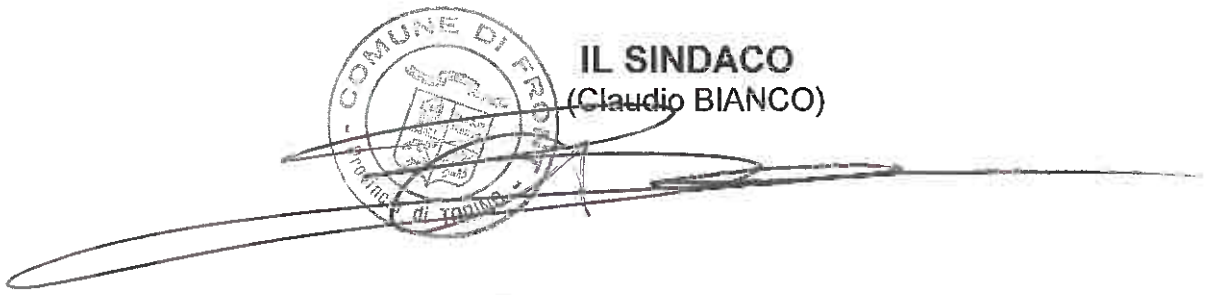

IL SINDACO
(Claudio BIANCO)